

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1808

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CATELLA

Presentata il 5 novembre 1964

Norme integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550, ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza per i militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 giugno 1961, n. 550, disciplina il trattamento di quiescenza dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate, modificando e integrando le norme della legge 3 aprile 1958, n. 472. Nell'articolo 4 la suddetta legge stabilisce che ai militari delle categorie in congedo delle Forze armate ricollocati in congedo, i qualientino almeno 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo, venga concessa la pensione considerando come se avessero compiuto due anni di servizio.

Ora io vorrei suggerire una integrazione al predetto articolo, integrazione che per altro è ispirata a criteri di equità e di buon senso, poiché consentirebbe, attraverso un espediente pratico e di facile attuazione, di maturare il diritto al trattamento di quiescenza anche per quei militari che non avessero raggiunto il *minimum* di servizio effettivo previsto dalla norma.

Cioè: gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, gli ufficiali e i sottufficiali del ruolo d'onore, i sottufficiali della categoria del congedo, dell'Aeronautica militare, appartenenti ai territori considerati inaccessibili o che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, oppure che abbiano riportato lesioni in infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, in servizio per esigenze paritcolari al

30 giugno 1964, che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggeentino più della metà degli anni di servizio utile a pensione, continuino ad essere trattenuti fino al conseguimento della pensione, sempre che non vengano superati i limiti di età per il collocamento in congedo assoluto.

Analogamente le disposizioni della precedente norma dovrebbero estendersi anche a quegli ufficiali di complemento o della riserva di complemento in servizio al 30 giugno 1964 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio comunque prestato, salvo la limitazione del primo comma.

Inoltre i predetti ufficiali e sottufficiali, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, dovrebbero continuare, facendone domanda, ad essere trattenuti fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto in condizione che nell'ultimo triennio non abbiano riportato una classificazione inferiore « nella media ».

Propongo, infine, di permettere agli ufficiali menzionati nei precedenti articoli, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a colonnello, il conseguimento di promozioni per anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, gli ufficiali ed i sottufficiali del ruolo d'onore, i sottufficiali della categoria del congedo, dell'Aeronautica militare, appartenenti ai territori considerati inaccessibili o che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, oppure che abbiano riportato lesioni o infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, in servizio per esigenze particolari al 30 giugno 1964, che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,entino più della metà degli anni di servizio utile a pensione, secondo la legge n. 550 del 27 giugno 1961, continuano ad essere trattenuti fino al conseguimento della pensione ai sensi della predetta legge, sempre che non vengano superati i limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto.

Vanno altresì trattenuti fino a 19 anni 6 mesi e 1 giorno quegli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, in servizio al 30 giugno 1964, che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia compiuto almeno 10 anni di servizio comunque prestato, sempre che non vengano superati i limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto.

ART. 2.

I predetti ufficiali o sottufficiali, dopo aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza, possono continuare, ove ne facciano domanda ad essere trattenuti fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, sempre che nell'ultimo triennio non abbiano riportato una classifica inferiore a « nella media ».

Le disposizioni del presente articolo vanno estese anche a quegli ufficiali e sottufficiali, in servizio al 30 giugno 1964 per esigenze particolari che abbiano in precedenza già conseguita la pensione in virtù della legge n. 550 del 27 giugno 1961.

ART. 3.

Gli ufficiali di cui ai precedenti articoli, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a colonnello, possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozioni.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutabili gli ufficiali con grado inferiore a tenente colonnello che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito ed i tenenti colonnelli quando siano stati valutati, anche se non promossi i pari gradi del servizio permanente effettivo più anziani.

ART. 4.

La liquidazione della pensione va effettuata con le stesse norme stabilite per il personale del servizio permanente in vigore alla data di cessazione dal servizio valutabile.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la liquidazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi, sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1958, n. 886, e di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiale di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiale, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo.